

Dividendi, le nuove regole sull'esclusione per soggetti Ires

 La Settimana Fiscale | 4 marzo 2026 | n. 9 | di Rossella Murica e Giuseppe Valentino

La Legge di Bilancio 2026 innova il regime fiscale delle partecipazioni, operando su Pex e dividendi. Viene potenziato il profilo selettivo dell'esenzione, limitandola alle partecipazioni economicamente significative. L'esclusione parziale dei dividendi rimane, trova operatività solo per partecipazioni con quota almeno pari al 5% o valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Vediamo il confronto tra il regime di tassazione dei dividendi percepiti da una Srl che detiene partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante, prima e dopo le ultime modifiche normative.

Stop alle agevolazioni per partecipazioni sotto il 5% o 500mila euro

La legge di Bilancio 2026 ai commi 51-55 dell'articolo 1, ha introdotto rilevanti interventi in materia di partecipazioni, incidendo sul trattamento fiscale dei redditi di natura partecipativa percepiti da imprenditori individuali, società ed enti residenti. In tale ambito, il legislatore ha preliminarmente rivisto il regime della participation exemption (Pex), rafforzandone il carattere selettivo mediante l'introduzione di ulteriori requisiti volti a circoscrivere l'esenzione delle plusvalenze alle partecipazioni economicamente significative. Su tale presupposto sistematico si innestano le modifiche apportate alla disciplina dei dividendi, che costituiscono l'oggetto specifico del presente contributo: i proventi distribuiti, comunque denominati e sotto qualsiasi forma, dalle società rientranti nell'ambito soggettivo dell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del Tuir continuano ad essere assoggettati al regime di esclusione parziale dalla base imponibile, ora ridefinito alla luce dei nuovi criteri introdotti dalla manovra.

Per effetto di tali novità, il "regime di esclusione" non è più quindi applicabile tout court relativamente ai dividendi indistintamente percepiti ma soltanto ai dividendi derivanti da partecipazione che posseggono determinati requisiti ovvero:

- partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o
- partecipazione nel capitale con valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;

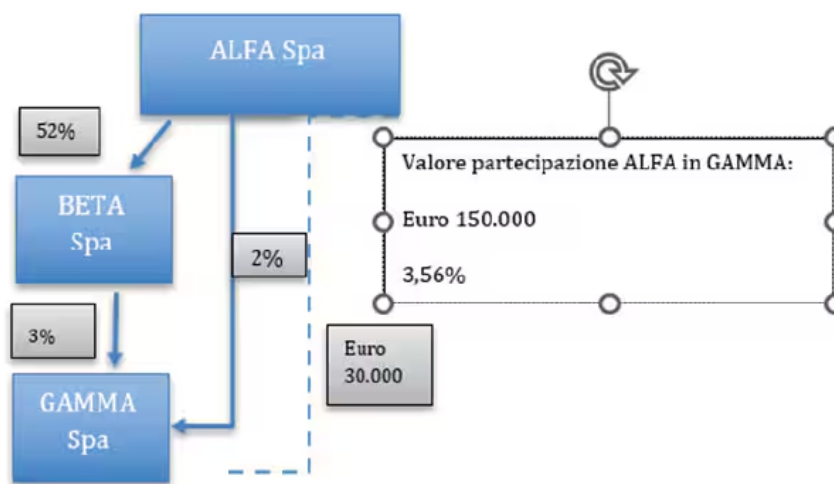
Ai fini della determinazione del 5% si tiene conto anche delle partecipazioni indirette possedute, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

I casi

Di seguito si espone l'esempio di Alfa Spa che possiede una partecipazione diretta nella Gamma Spa pari al 2% e una partecipazione indiretta nella medesima pari allo 0,5%: tenendo infatti conto della demoltiplicazione della catena societaria, la partecipazione indiretta di Alfa su Gamma sarà pari allo 0,5% che si sommerà a quella diretta. Il totale partecipativo di Alfa Spa sulla Gamma Spa sarà pari al 2,5%.

In questo esempio - ipotizzando una partecipazione di Alfa di valore fiscale pari a Euro 150.000 (inferiore a Euro 500.000) - il dividendo pari a Euro 30.000 distribuito da Gamma Spa non sarà soggetto all'esclusione in quanto manca almeno uno dei presupposti: nel caso specifico difetta anche il requisito della partecipazione superiore al 5%.

Concorrerà a formare il reddito l'ammontare totale del dividendo pari a Euro 30.000, con una tassazione pari a Euro 7.200 contro i "precedenti" Euro 360.



Confronto vecchio e nuovo regime: esenzione dividendi (Ires)

Di seguito si espone il confronto tra il regime di tassazione dei dividendi percepiti da una Srl che detiene partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e nell'attivo circolante, prima e dopo le modifiche normative introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

Le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie quando l'intenzione della società è quella di detenerle in modo durevole e strategico (ad esempio, per esercitare un'influenza sulla partecipata o per finalità di investimento stabile).

Sono invece classificate nell'attivo circolante quando sono detenute con finalità di negoziazione o realizzo nel breve periodo, quindi senza un vincolo di permanenza duraturo nel patrimonio aziendale.

La differente tassazione introdotta dalle modifiche della legge di Bilancio per il 2026 crea un trade off fra partecipazione immobilizzate e circolanti, rendendo i dividendi totalmente imponibili in quest'ultimo caso.

Partecipazione	Tipo	Valore	Dividendo	Regime fiscale	Imponibile Ires
A	Attivo immobilizzato	600.000	30.000	95% esente (5% imponibile)	1.500
B	Attivo circolante	600.000	50.000	95% esente (5% imponibile)	2.500
C	Attivo circolante	30.000	4.000	95% esente (5% imponibile)	200
D	Attivo circolante	100.000	10.000	95% esente (5% imponibile)	500

Totale imponibile Ires ante modifiche della Legge di bilancio 2026: 4.700 Euro

Ires dovuta (24%): 1.128 Euro

Partecipazione	Tipo	Valore	Dividendo	Regime fiscale	Imponibile Ires
A	Attivo immobilizzato	600.000	30.000	95% esente (5% imponibile)	1.500
B	Attivo circolante	600.000	50.000	95% esente (5% imponibile)	2.500
C	Attivo circolante	30.000	4.000	100% imponibile	4.000
D	Attivo circolante	100.000	10.000	100% imponibile	10.000

Totale imponibile Ires post modifiche della Legge di bilancio 2026: 18.000 Euro

Ires dovuta (24%): 4.320 Euro

Differenza di imposta

Maggiore imponibile Ires: 13.300 Euro

Maggiore Ires dovuta: 3.192 Euro

Dividendi da partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Nella tabella di seguito esposta si evidenzia il differente carico fiscale fra dividendo escluso distribuito entro il 31.12.2015 e quello post novità di bilancio : si passa infatti da una maggiore Ires dovuta pari a Euro 2.628 derivante dall'imponibilità del 24% sul solo 5% dei dividendi realizzati (Euro 10.750) ad un carico fiscale pari a Euro 7.140. Ciò che pesa è il dividendo relativo alla prima partecipazione che concorre al carico fiscale per una differenza pari a Euro 4.512.

Assunzioni di calcolo:

- percettore: società di capitali residente (Ires 24%);
- dividendo lordo pari al 10% della partecipazione iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie;
- nel vecchio regime si assume applicazione dell'esenzione 95% senza le nuove soglie dimensionali;
- nel nuovo regime (dal 2026) l'accesso all'esenzione 95% è subordinato al possesso di almeno una delle seguenti soglie: partecipazione >= 5% oppure valore fiscale >= Eur 500.000.

Dati partecipazione – Immobilizzazioni Finanziarie						Vecchio regime (fino al 31/12/2025)			Nuovo regime (dal 01/01/2026)			Delta Ires
N°	% partecipazione	Valore fiscale partecipazione	Dividendo	>= 5%	>= EUR 500.000	Regime / imponibile	Ires	Netto post- imposte	Regime / imponibile	Ires	Netto post- imposte	Nuovo - Vecchio
1	2,0%	200.000	20.000	NO	NO	Esenzione 95% Imponibile: 1.000	288	19.712	Imponibilità piena Imponibile: 20.000	4.800	15.200	+ 4.512
2	6,0%	150.000	15.000	SI	NO	Esenzione 95% Imponibile: 750	180	14.820	Esenzione 95% Imponibile: 750	180	14.820	0
3	1,0%	600.000	60.000	NO	SI	Esenzione 95% Imponibile: 3.000	720	59.280	Esenzione 95% Imponibile: 3.000	720	59.280	0
4	10,0%	1.200.000	120.000	SI	SI	Esenzione 95% Imponibile: 6.000	1.440	118.560	Esenzione 95% Imponibile: 6.000	1.440	118.560	0